

VIOLENZA DEL PARTNER CONTRO LE DONNE: L'evoluzione della normativa nazionale e la sua applicazione

Martina Pellegrini¹

Il nostro ordinamento dispone di una disciplina completa per fronteggiare il fenomeno della violenza contro le donne. Gli strumenti normativi messi a disposizione sono di diversa natura e vengono disciplinati da varie fonti legislative: codice penale, codice di procedura penale, codice civile ed alcune leggi speciali. Sono il risultato di una lunga evoluzione normativa che ha visto il legislatore intervenire più volte, anche in adempimento degli obblighi internazionali, per garantire una maggior tutela alle vittime.

A partire dagli anni '80, si assiste ad un graduale progresso in tema di violenza contro le donne: ad uno sviluppo della cultura sociale si accompagna anche una riformulazione legislativa. Alcune norme del Codice Rocco, infatti, erano ancora ispirate a una concezione etico-culturale della famiglia improntata a criteri di disuguaglianza tra i coniugi e a rigidi schemi di tipo patriarcale che prevedono la subordinazione della donna².

Decisive furono le sentenze n. 126 del 19 dicembre 1968 e n. 147 del 3 dicembre 1969, che dichiararono costituzionalmente illegittimo il delitto di adulterio *ex art. 559 c.p.*³, caratterizzato da una marcata discriminazione di genere in quanto «reato proprio» della moglie; il marito invece veniva punito unicamente se avesse tenuto «una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove», ossia solo se si fosse verificata una lesione dell'onore della famiglia, considerando del tutto irrilevante l'offesa alla dignità della moglie⁴.

Anche il cosiddetto «*ius corrigendi*», che veniva agito dal marito nei confronti della moglie, consentiva condotte che oggi invece rientrano nell'art. 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) o nell'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)⁵. L'orientamento maggioritario, inoltre, sosteneva che non potesse configurarsi violenza sessuale all'interno del vincolo

¹ Questo paragrafo è inserito nel libro di Romito, P., Pellegrini, M., Saurel-Cubizolles, MJ. *Pensare la violenza contro le donne. Una ricerca al tempo del Covid*, Rosenberg & Sellier, 2021.

² A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 45.

³ L'art. 559 c.p. testualmente recitava «La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito».

⁴ L'adulterio era «reato proprio» della moglie, il marito invece veniva punito unicamente se avesse tenuto «una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove». La fattispecie di concubinato era prevista all'art. 560 c.p., anch'essa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969, A. Cadoppi, P. Veneziani, *Elementi di diritto penale. Parte speciale*, V ed., Milano, Cedam, 2016, p. 307.

⁵ F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Milano, FrancoAngeli, 2017, p. 85.

matrimoniale⁶. Tali posizioni continuarono a persistere fino al referendum sul divorzio del 1974 e alla legge n. 151 del 1975, che riformò il diritto di famiglia e portò poi il legislatore ad eliminare i retaggi di una concezione autoritaria e maschilista. Nella medesima prospettiva si inseriva anche l'istituto del matrimonio riparatore *ex art. 544 c.p.*, che estingueva i reati di violenza sessuale e di corruzione di minorenne, posti in essere nei confronti di una donna, nel caso in cui lo stupratore accettasse di sposarla, e dell'omicidio per causa d'onore *ex art. 587 c.p.*⁷, fattispecie che più di tutte è espressione di una forma di femminicidio, entrambi abrogati solo nel non lontano 1981, con la legge n. 442 del 5 settembre⁸. Fino agli anni 90, quindi, in Italia, la violenza del partner era vista come un «fatto privato», tollerato, che doveva restare all'interno delle mura domestiche.

A partire dall'ultimo decennio degli anni '90, si inizia ad assistere a significative riforme. Nel 1996, il legislatore, con la legge del 15 febbraio, n. 66, sulla violenza sessuale ha riformato la fattispecie di reato e l'ha collocata nell'ambito dei delitti contro la persona, mentre, in precedenza, era contemplata tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, stabilendo che il centro della tutela è la libertà di autodeterminazione sessuale della persona.

Nel percorso di evoluzione del quadro normativo si inserisce poi la legge 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», con la quale è stato introdotto nel codice civile il titolo IX *bis* dedicato agli ordini di protezione contro gli abusi familiari⁹. La legge è intervenuta anche sul piano processuale, prevedendo la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare *ex art. 282 bis c.p.p.*¹⁰.

Successivamente, nel 2009, con la legge 23 aprile, n. 38, la cosiddetta «legge sullo *stalking*», viene riconosciuta una nuova fattispecie autonoma di reato, quella di «Atti persecutori», disciplinata dall'art. 612 *bis* c.p.. L'introduzione di questa norma, che prevede e punisce la condotta di un comportamento persecutorio, caratterizzato da intrusioni di vario tipo nella vita privata, costituisce un passo in avanti molto importante nella lotta alla violenza contro le donne e va a colmare il precedente vuoto normativo. Il legislatore, in questa occasione, introduce anche una misura di prevenzione di natura

⁶ Merita sottolineare come gli elementi che in passato erano ritenuti rilevanti ai fini dell'attenuazione della pena, in funzione dell'esercizio di un potere dell'uomo sulla donna, oggi sono elementi per aggravarla, per esempio, l'art. 609 *ter*, comma 1, n. 5-*quater*, c.p., introdotto dal D.L. n. 93 del 2013, convertito in L. n. 119 del 2013, prevede che nel caso in cui ci sia un rapporto coniugale o una relazione affettiva (anche senza convivenza), si ha un'aggravante del delitto di violenza sessuale *ex art. 609 bis*; su questo punto, cfr. A. Merli, *op. cit.*, pp. 45-46.

⁷ L'art. 587 c.p., oggi abrogato, recitava «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581».

⁸ S. Massi, *Assoggettamento e violenza sulla donna nei rapporti di coppia. La proposta di una fattispecie autonoma di reato*, "Archivio Penale", 1, 2018, pp. 10-11; F. Roia, *op. cit.*, p. 85.

⁹ Previsi dagli articoli 342 *bis* c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) e 342 *ter* c.c. (Contenuto degli ordini di protezione).

¹⁰ I. Boiano, *Femminismo e processo penale*, Roma, Ediesse, 2015, p. 233.

amministrativa, l'ammonimento del Questore¹¹, finalizzata a garantire alle vittime di atti persecutori una tutela rapida e anticipata rispetto al procedimento penale, affidata alla scelta del privato, che intende chiedere aiuto all'Autorità di Pubblica Sicurezza, prima di rivolgersi, eventualmente, all'Autorità giudiziaria. Nel 2012, con legge 1° ottobre, n. 172, è stata ratificata la *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*¹²: la legge di ratifica, nel dare piena esecuzione alla Convenzione, introduce significative modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario, per garantire «l'adeguamento dell'ordinamento interno», tra le quali la riformulazione del delitto di «Maltrattamenti contro familiari e conviventi», di cui è stata modificata la rubrica, la struttura e la funzione.

L'anno successivo, è stata emanata la legge 15 ottobre 2013 n. 119, la cosiddetta «legge contro il femminicidio», che costituisce il testo normativo base per fronteggiare il fenomeno sotto vari profili: della prevenzione primaria, della protezione delle vittime e della punizione degli autori¹³.

Merita menzionare, inoltre, il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della direttiva europea 2012/29/UE, al quale si deve l'inserimento nel nostro ordinamento della categoria di «vittima vulnerabile»¹⁴ nonché di una serie di istituti processuali per garantire la sua tutela¹⁵. Il provvedimento, organizzato in macro-aree, tratta il diritto della vittima a ricevere informazioni in modo facilmente comprensibile, ad accedere ai servizi di assistenza, a partecipare al procedimento penale e a ricevere protezione¹⁶. Un ulteriore passo dell'evoluzione normativa è costituito dalla legge

¹¹ Successivamente, con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, il legislatore ha esteso la misura di prevenzione dell'ammonimento inflitta dal Questore ai soggetti che si siano resi responsabili di violenza domestica.

¹² La *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale* è stata firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2010. La (cosiddetta) *Convenzione di Lanzarote* è uno strumento internazionale che mira a prevenire e reprimere varie forme di sfruttamento sessuale (in particolar modo pornografia e prostituzione) che riguardano i minori, Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, 2007, <https://rm.coe.int/16809f545d> [ultima consultazione 27.09.21].

¹³ Si vedano A. Merli, *op. cit.*, pp. 89-142; I. Boiano, *op. cit.*, pp. 283-306; F. Roia, *op. cit.*, pp. 89-96; O. Di Giovine, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il "dilemma del femminismo" è anche il dilemma del diritto penale)*, "Archivio Penale", 1, 2017, pp. 299-320.

¹⁴ L'art.1, prevedendo le modificazioni per il codice di procedura penale, afferma che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato», Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, *Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, in www.diritto.it. Sono quindi ricomprese in questa categoria, che necessita di particolare protezione, come afferma L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, Cedam, 2015, pp. 215-216, anche le vittime di violenza di genere, essendo a rischio di subire una vittimizzazione secondaria e ripetuta.

¹⁵ Sul tema della vittima vulnerabile, con particolare riferimento ai reati in tema di violenza di genere, si veda M. Agliastro, *op. cit.*, pp. 434-439.

¹⁶ M. Cagossi, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, 19 gennaio 2016, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4416-nuove-prospettive-per-le-vittime-di-reato-nel-procedimento-penale-italiano> [ultima consultazione 27.09.21].

11 gennaio 2018, n.4, la cosiddetta «legge sugli orfani speciali», che fornisce numerosi strumenti normativi a sostegno degli orfani di femminicidio¹⁷.

Infine, la recente novella prevista dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore il 9 agosto 2019¹⁸, conosciuta come «Codice Rosso», ha introdotto nel codice penale quattro nuove fattispecie di reato: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.); costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. *revenge porn*, art. 612-*ter* c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* c.p.). Per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori la normativa è intervenuta con significativi incrementi di pena e con la previsione di nuove circostanze aggravanti. Inoltre, si è stabilito che la sospensione condizionale della pena venga subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero presso un Centro per uomini maltrattanti¹⁹. Con riferimento alla violenza sessuale, il termine per presentare querela è stato elevato da sei a dodici mesi, al fine di avvicinare, per quanto possibile, i tempi della giustizia a quelli di elaborazione del trauma da parte delle vittime.

Infine, tra le modifiche di carattere processuale, grande rilevanza assume quella prevista all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p.: il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Questo termine può essere prorogato solo se sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o per la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Lo scopo di questo aggiornamento normativo è quello di garantire un'immediata tutela alle vittime attraverso

¹⁷ Doveroso sottolineare quanto la legge sugli orfani speciali sia stata promossa anche grazie al prezioso lavoro della psicologa Anna Costanza Baldry. In Italia, dalla prima ricerca che va ad indagare il fenomeno, emerge che nell'80,2% dei casi gli orfani avevano precedentemente assistito alle violenze nei confronti della madre e i figli e le figlie adolescenti provavano un grande senso di colpa per non essere stati in grado di difenderla. Inoltre, risulta che, nel 34,1% dei casi, figli/e minori hanno assistito all'evento mortale e di questi il 77,5% ha ascoltato quello che stava accadendo, il 61,1% ha osservato e il 71,1% ha anche visto il cadavere della madre, Baldry, A.C., *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e i figli del femminicidio*, Milano, FrancoAngeli, 2017, p. 103; Cfr. Caso Marianna Manduca, Trib. Messina, sent. n. 5384/2015 R.G. 30 maggio 2017, in www.studiolegalegalasso.it; per un'analisi della normativa, si veda anche il contributo di N. Folla, *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda*, "Famiglia e diritto", 5, 2018, pp. 517-527.

¹⁸ Per uno studio approfondito della legge, in ogni suo aspetto, si veda P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *Le nuove leggi penale. Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi. Commento alla legge 19 luglio 2019, n. 69*, Milano, Giuffrè, 2020.

¹⁹ Tuttavia, questa nuova disposizione presenta alcuni limiti e criticità: non è prevista esplicitamente alcuna verifica dell'esito del trattamento di recupero, come sostengono P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *op. cit.*, pp. 85-88 è infatti da preferire l'interpretazione secondo cui è necessario che il pubblico ministero debba anche accertarsi del proficuo e attivo svolgimento del percorso che abbia portato all'esito positivo dello stesso, per evitare che, per ottenere i benefici, sia sufficiente il dato formale, anche di fronte ad autori con un alto rischio di recidiva. C'è inoltre il rischio di utilizzo strumentale di questa previsione, come sottolineato anche dal Gruppo di Esperte del GREVIO nel Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul del 13 gennaio 2020, ossia che i pochi uomini che intraprendono i percorsi presso i Centri per uomini maltrattanti lo facciano per ottenere benefici di carattere giudiziario, venendo quindi a mancare la volontà di recupero e la consapevolezza necessaria.

un'accelerazione delle indagini; tuttavia, esso è stato molto criticato per il timore che la sua applicazione letterale comporti una paralisi degli uffici requirenti e conseguenze negative per le indagini stesse, senza contare anche il rischio di ritrattazione e di vittimizzazione secondaria al quale vengono esposte le donne quando devono raccontare i fatti una seconda volta nel giro di pochi giorni²⁰. Da quanto esposto emerge il lungo percorso evolutivo che è stato fatto e si sta ancora facendo nel nostro Paese per prevenire la violenza, tutelare le vittime e punire adeguatamente gli autori. Ciò è stato affermato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella storica condanna all'Italia per il caso *Talpis*²¹: i giudici di Strasburgo hanno affermato che il nostro Paese dispone di una normativa completa volta a fronteggiare il fenomeno ma vi è un *deficit* applicativo che rende inefficace l'intero sistema. Nella motivazione della sentenza, la Corte ha precisato che le autorità italiane, sottovalutando la gravità della violenza, con la loro passività e la loro inerzia di fronte alle denunce di maltrattamenti, sono da considerarsi responsabili dell'accaduto: hanno infatti permesso che si verificasse un'*escalation* della violenza fino ad arrivare all'uccisione del figlio, intervenuto in difesa della madre, e al tentato omicidio di quest'ultima²².

Sulla stessa linea è anche il GREVIO, il Gruppo di Esperte del Consiglio d'Europa, che ha il compito di valutare l'applicazione della Convenzione di Istanbul nei Paesi che l'hanno ratificata: nel suo Rapporto sull'Italia, esso denuncia la persistenza di stereotipi molto radicati riguardanti il ruolo delle donne e una società che oppone resistenza all'effettiva uguaglianza tra i sessi²³. Ciò emerge anche dalla seconda condanna all'Italia da parte della Corte EDU nel caso *J.L.* del 27 maggio 2021²⁴, nella quale si evidenziano la grave vittimizzazione secondaria posta in essere dalle autorità nazionali ai danni di una giovane donna, che aveva denunciato una violenza sessuale di gruppo, e gli stereotipi sessisti sui quali si è basata la motivazione della pronuncia di assoluzione della Corte d'Appello di Firenze²⁵.

²⁰ Alla luce di questo termine così rigido una possibilità è che il procuratore della Repubblica, com'è avvenuto in molte Procure, emetta una specifica direttiva nella quale si indica alla polizia giudiziaria di esaminare la persona offesa e/o la denunciante in occasione della presentazione della querela o denuncia; questa modalità organizzativa rispetta totalmente la *ratio* della norma, poiché l'esame della persona offesa avviene contestualmente all'acquisizione della notizia di reato ed evita che, il passare di alcuni giorni, porti a possibili ritrattazioni, in P. Di Nicola Travaglini, F. Menditto, *op. cit.*, pp. 374-378.

²¹ Al riguardo, si veda il puntuale commento di N. Folla, *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, "Famiglia e diritto", 7, 2017, pp. 621-635.

²² Corte EDU, 2 marzo 2017, n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2\(2017\)&facetNode_2=0_8_1_5&contentId=SDU1321256&previousPage=mg_1_20](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2017)&facetNode_2=0_8_1_5&contentId=SDU1321256&previousPage=mg_1_20) [ultima consultazione 26 settembre 2021].

²³ Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), *Baseline Evaluation Report. Italy*, 2020, in <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e> [ultima consultazione 26 settembre 2021]; si veda anche il contributo di P. Di Nicola Travaglini sulla recente condanna da parte della Corte EDU per il caso *J.L. c. Italia*, P. Di Nicola Travaglini, *La Corte EDU alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta*, 20 luglio 2021, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-edu-alla-ricerca-dell-imparzialita-dei-giudici-davanti-alla-vittima-imperfetta> [ultima consultazione 26 settembre 2021].

²⁴ Corte EDU, 27 maggio 2021, n. 5671/16, *J.L. c. Italia*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282021%29&facetNode_2=1_2%28202105%29&contentId=SDU339116&previousPage=mg_1_20 [ultima consultazione 26 settembre 2021].

²⁵ Si vedano i commenti a questa sentenza di M. Bouchard, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo. Come le parole dei giudici possono arrecare una seconda offesa alla vittima: il*

Le carenze applicative del nostro ordinamento vengono confermate anche dalla *Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere*: l'analisi condotta restituisce la fotografia di un sistema caratterizzato da una grande sottovalutazione del fenomeno della violenza contro le donne, che, di conseguenza, non viene «letta» in modo corretto²⁶.

A seguito di una denuncia, infatti, solo per una bassa percentuale di casi viene esercitata l'azione penale e non si procede con l'archiviazione: nel 2018, per il reato di stalking, l'azione penale ha avuto luogo nel 45,6% dei casi, nel 42% dei casi per il reato di maltrattamenti. Profilo di notevole criticità è poi anche la durata dei procedimenti per queste fattispecie di reato, come è stato rilevato anche da un'analisi dell'Istituto Nazionale di Statistica²⁷. Tuttavia, è doveroso ricordare quanto sia preoccupante il dato delle violenze sommerse, che non arrivano nemmeno alle autorità giudiziarie, solo il 12% delle donne, infatti, decide di denunciare le violenze commesse da un partner o ex partner²⁸.

Importanti carenze vengono riscontrate anche riguardo al rapporto tra procedimento penale e procedimento civile: nei casi di violenza domestica, soltanto nel 31,5 % dei tribunali vengono sempre acquisiti gli atti e i provvedimenti del procedimento penale che riguardano le medesime parti della causa civile²⁹. Il non riconoscimento della violenza all'interno delle aule dei tribunali viene denunciato anche in un'inchiesta pubblicata da D.i.Re., a cui hanno risposto circa cento avvocate che collaborano con i Centri antiviolenza: in essa si conferma la negazione della violenza in sede sia penale che civile in tema di affidamento dei minori, anche a causa di consulenze tecniche d'ufficio che, in alcuni casi, si basano sul concetto di alienazione³⁰.

caso J.L. c. Italia 27 maggio 2021, "Diritto Penale e Uomo", 6, 2021, pp. 37-53; N. Cardinale, *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, 14 giugno 2021, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-edue-condanna-italia-pregiudizi-donne-sentenza> [ultima consultazione 26 settembre 2021]; T. Manente, *Violenza sulle donne: perché i giudici italiani vengono condannati a livello internazionale?*, 1 giugno 2021, <https://donnediritti.com/2021/06/01/violenza-sulle-donne-perche-i-giudici-italiani-vengono-condannati-a-livello-internazionale/> [ultima consultazione 26 settembre 2021].

²⁶ Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*, 2021, p. 35, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf> [ultima consultazione 26 settembre 2021].

²⁷ Istat, *La violenza sulle donne. Procedimenti definiti in Procura*, <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/procedimenti-definiti-in-procura> [ultima consultazione 26 settembre 2021]; Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), *Baseline Evaluation Report. Italy*, 2020, <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e> [ultima consultazione 26 settembre 2021].

²⁸ Istat, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014*, Roma, 2015, p. 4, https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf [ultima consultazione 26 settembre 2021].

²⁹ Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*, 2021, p. 18, <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf> [ultima consultazione 26 settembre 2021].

³⁰ D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, *Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei Tribunali Civili e per i Minorenni*, 2021, in https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2021/07/compressed_D.i.Re_Il-non-riconoscimento-della-violenza-domestica-.pdf; M. Feresin, M. Santonocito, P. Romito, *La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un'indagine empirica*, 2021, "Sistema Penale".

In conclusione, ciò che accomuna tutti i profili critici del nostro ordinamento è la mancanza di obbligo nazionale per una formazione specifica, sistematica e ricorrente, riguardo le caratteristiche, le dinamiche e le conseguenze della violenza contro le donne, non solo nell'ambito dell'attività giudiziaria ma anche in riferimento a forze dell'ordine, avvocati/e e consulenti tecnici, aspetto essenziale, questo, per poter riconoscere la violenza e, successivamente, applicare tempestivamente la normativa, come richiesto dall'art.15 della Convenzione di Istanbul.